



SCHEDA ILLUSTRATIVA

MANOVRA 2012

DECRETO-LEGGE CONTENENTE LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

Il provvedimento è attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato (A.S. 2814). Saranno svolte delle audizioni in seduta congiunta con la Commissione Bilancio della Camera. Il termine per la presentazione **emendamenti** è stato fissato alle ore **18:00 di martedì 12 luglio**.

Per l'anno in corso l'impatto è di 1,5 miliardi, nel 2012 di 5,5 miliardi, mentre un intervento da 40 miliardi sarà diviso equamente tra il 2013 e il 2014. Secondo il Ministro Tremonti "Siamo già a tre quarti della strada verso il pareggio di bilancio". Nel complesso la manovra economica vale 43,398 miliardi in 4 anni.. La correzione dell'indebitamento è di 5,3 mln nel 2011, 151,8 mln nel 2012. Sale a 17,876 mld nel 2013 e a 25,364 mld nel 2014.

Insieme alla manovra, il governo ha dato il via libera anche alla delega per la riforma del fisco. In futuro ci saranno tre sole aliquote (20, 30 e 40 per cento) e sole cinque imposte (Irpef, Ires, Iva, accise e una nuova tassa di servizio che accorperà le imposte catastali, ipotecarie l'imposta di bollo, la tassa sulle concessioni governative, la tassa sui contratti di borsa, l'imposta sulle assicurazioni e l'imposta sugli intrattenimenti). Una delle deleghe riguarderà la razionalizzazione e la riduzione delle oltre 470 detrazioni, deduzioni e sconti fiscali previsti dall'ordinamento attuale, un'altra l'eliminazione delle sovrapposizioni tra il fisco e l'assistenza sociale, un'altra ancora le nuove misure contro l'evasione. Sull'aumento dell'Iva per compensare la riduzione delle aliquote Irpef, il dibattito è ancora aperto. Sarà comunque contenuto nel ddl di delega fiscale.

TAGLI ALLA POLITICA (ARTT. 1-8)

Per adeguare i costi "alle prassi europee" sarà istituita una Commissione, guidata dal presidente dell'Istat: la norma si applica a partire dalla prossima legislatura e tenendo fermi i diritti acquisiti, si prenderà in considerazione la media dei Paesi dell'area euro. La disposizione si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali. La norma è estesa anche alle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale. Decisi anche tagli agli aerei di Stato: ne avranno diritto solo il capo dello Stato, i presidenti del Senato e della Camera e il presidente del Consiglio: tutti gli altri potranno utilizzarli solo per impegni internazionali e motivati. Tutto sarà documentato sui siti istituzionali. Tagli anche alle auto blu, ma le modalità operative saranno definite dal ministro Renato Brunetta. I titolari di cariche pubbliche, dopo la cessazione dell'ufficio, non potranno utilizzare immobili o strutture o mezzi della P.A. Le auto non potranno superare i 1600 cc di cilindrata, salvo quelle delle più alte cariche dello Stato.

Previsto l'*election day* con l'accorpamento delle elezioni nazionali, amministrative ed europee. Accorpamento che non riguarderà i referendum. Ci sarà un taglio del dieci per cento al finanziamento dei partiti. Gli Organi costituzionali determineranno autonomamente l'entità dei propri tagli; le somme risparmiate saranno utilizzate per la lotta alla fame nel mondo, le calamità naturali, l'assistenza ai rifugiati, e la

conservazione di beni culturali. Sono previsti anche tagli agli stipendi dei ministri. Le società pubbliche dovranno esporre sui propri siti istituzionali l'elenco delle società di cui detengono quote di partecipazione.

TAGLI ALLA SPESA DEI MINISTERI (ART. 9-11)

A decorrere dal bilancio 2012 la manovra fisserà un obiettivo per ciascun ministero ed i ministri dovranno proporre i loro piani di risparmio entro settembre, perché siano inseriti nella legge di stabilità. Il modello previsto è quello della *spending review* mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. I nuovi criteri prevedono il superamento della "spesa storica" tramite obiettivi triennali concordati tra amministrazioni e Ministero dell'economia, i cui contenuti verranno trasfusi nella legge annuale di stabilità o in collegati alla Manovra annuale. E' introdotta un'ulteriore centralizzazione degli acquisti tramite Consip (art. 11). Peraltro è dichiarata la nullità dei contratti di approvvigionamento che non rispettino la procedura centralizzata. La norma si applica anche al SSN, mentre per la Giustizia sono previste talune eccezioni.

La Manovra anticipa un taglio sul bilancio a legislazione vigente (cioè il bilancio redatto secondo criteri di crescita fisiologica della spesa) dei Ministeri pari a 1,5 miliardi di euro nel 2012, 3,5 nel 2013 e 5 nel 2014. Le amministrazioni maggiormente colpite sono Economia, Difesa ed Interni. Assai rilevanti i tagli al Ministero dello Sviluppo economico (quasi la meta dell'intero taglio) nel secondo e terzo anno. Il procedimento prevede che Economia renda indisponibili le somme a valere sulle spese rimodulabili, in attesa delle proposte dei Ministeri in sede di Legge di stabilità. Sono esclusi da questa operazione il fondo finanziamento università, le risorse per la ricerca, l'istruzione scolastica, il cinque per mille, il fondo unico spettacolo, le risorse destinate alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

L'articolo 9 adotta anche misure di tipo contabile sulla spesa dei Ministeri: è previsto il definanziamento automatico delle autorizzazioni di spesa che registrano economie nel triennio 2008-2010, la riduzione della perenzione amministrativa per le somme impegnate da 3 a 2 anni (comprese le spese in conto capitale), la ricognizione dei residui da eliminare. Sono anche soppresse tutte le norme che prevedono il mantenimento in bilancio delle somme stanziare e non utilizzate, tranne che per FAS, fondo opere strategiche, fondi per il personale e fondo occupazione; è introdotto per via di legge il blocco degli impegni, eccetto che per le spese obbligatorie, in caso di scostamenti dagli obiettivi (la misura fu introdotta per la prima volta tramite direttiva dal Governo Amato); è previsto infine il controllo dei flussi di cassa (conto di disponibilità) delle amministrazioni che hanno conti presso la Tesoreria. Il Ministro dell'economia, sentito il Ministro vigilante, può disporre la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato. Autorizzate le variazioni compensative tra programmi di spesa diversi, nel limite massimo del 20%, sotto il controllo parlamentare.

Un Fondo dotato di 1.991 milioni di euro (c.16 art. 10,) va ad incrementare il fondo Debiti pregressi della P.A.; altri 2 miliardi vanno allo stesso Fondo dal capitolo delle entrate sui rimborsi di crediti d'imposta; previo accordo con l'Agenzia del demanio i creditori dello Stato possono essere liquidati tramite beni dello Stato.

IMMOBILI PUBBLICI (ART. 12)

L'articolo 12 centralizza sotto il controllo dell'Agenzia del demanio le operazioni di acquisto e vendita di immobili, che curerà la compatibilità dell'operazione con i saldi di finanza pubblica. Sono escluse dalla norma: gli enti territoriali, previdenziali e del SSN, nonché il Ministero degli esteri per gli immobili all'estero. Centralizzate anche le opere di manutenzione dei suddetti immobili.

RIMODULAZIONE DI FONDI (ART. 13)

Rimodulato il Fondo indennizzi risparmiatori truffati da frodi finanziarie; il Fondo grandi eventi è tagliato di 49 milioni nel 2011; confermato il taglio di 3,5 miliardi di euro al fondo di Palazzo Chigi (Fondo Letta) per il sostegno all'economia reale, mentre è previsto il rifinanziamento Fondo infrastrutture per 930 milioni nel 2012 e 1 miliardo per ciascun anno dal 2013 al 2016;

ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI (ARTT. 14-15)

L'articolo 14 rende più incisivi i poteri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), trasforma **Cinecittà holding** in Cinecittà Luce srl. ridimensionando il numero dei dipendenti (quelli in eccesso saranno assorbiti dal Mibac), sopprime l'Istituto per il Commercio Estero, conferendone le funzioni al Ministero dello Sviluppo economico e degli Esteri.

Gli enti e le società vigilati o possedute dal Ministero politiche agricole subiranno un complessivo e indistinto processo di ristrutturazione. l'Unire è trasformato in ASSI Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. La riforma prevede la revisione dei meccanismi delle corse, delle manifestazioni e di piani e programmi, all'insegna dei principi di semplicità e immediatezza amministrativa, di flessibilità nella amministrazione e di capacità dei singoli ippodromi di sostenere economicamente la programmazione stessa". E' prevista la rideterminazione delle strutture consultive dell'Ente, attraverso l'istituzione di un'unica Consulta permanente dell'Ippica, a cui partecipano tutte le componenti di settore.

L'articolo 15 introduce una disciplina generale per la liquidazione degli enti pubblici dissestati.

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 16)

Stretta sui dipendenti pubblici: blocco turn-over e blocco contrattazione al fine di ottenere risparmi per 30 ml nel 2013, 740 nel 2014, 340 nel 2015 e 370 a decorrere dal 2016, con esclusione del comparto sicurezza e agenzie fiscali. La visita fiscale per assenza per malattia arriverà sin dal primo giorno, quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative; qualora le economie superino la quota assegnate, le risorse rinvenienti sono assegnate per il 50% alla contrattazione integrativa. Con riferimento alle assunzioni dichiarate illegittime da sentenza della Corte Costituzionale (la norma è generale ma fa riferimento al caso Puglia) i contratti sono dichiarati nulli, salvo il diritto alla retribuzione per il periodo di vigenza

SPESA SANITARIA E FARMACEUTICA (ART. 17)

Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria e farmaceutica (art. 17). In luogo dell'originario ticket da 25 euro sui cosiddetti "codici bianchi" al pronto soccorso, è stato introdotto un onere supplementare di 800 milioni di euro a carico delle imprese

farmaceutiche in caso di sfioramento della spesa di settore. Incrementato l'apporto dello Stato al finanziamento del SSN (+0,5% nel 2012, +1,4% dal 2014). Entro il 20 aprile 2012 lo Stato e le Regioni dovranno raggiungere una nuova Intesa nel settore sanitario.

A decorrere dal 2014 saranno introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Si rammenta che il ticket sui codici bianchi al pronto soccorso è già in vigore da anni in tutte le regioni tranne la Basilicata e in alcune è anche più alto con il picco della Campania che ne ha già imposto uno da 50 euro e nella provincia autonoma di Bolzano dove può raggiungere i 100 euro; il ticket sull'assistenza specialistica ambulatoriale era stato proposto con la Finanziaria 2007 dal governo Prodi, poi soppresso in sede di esame. Il ticket sulla specialistica, in realtà, è una norma, prevista appunto dalla Finanziaria 2007, che scatta ogni primo gennaio in assenza di risorse alternative. La copertura alternativa fu trovata nel 2008, 2009 e 2010 ed anche quest'anno. La compartecipazione alla spesa per le visite specialistiche, secondo l'ultimo rapporto realizzato dall'Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), è prevista da tutte le regioni, con un importo massimo del ticket per ricetta fissato a livello nazionale a 36,15 euro. Importo modificato verso l'alto dalle regioni che hanno in corso piani di rientro.

Prorogate le misure di contenimento della spesa per il personale sanitario introdotte dalla Finanziaria per il 2010. Prorogato inoltre il divieto di pignoramento dei beni delle ASL nelle regioni dove siano in corso Piani di rientro del debito sanitario. L'AIFA sarà finanziata dagli operatori di settore.

PENSIONI (ART. 18)

Equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne (da 60 a 65 anni) nel settore privato, a partire dal 2020. Confermato, invece, l'anticipo al 2014 dell'agganciamento automatico dell'età di pensione alle speranze di vita, che in sede di prima applicazione porterà a un allungamento di tre mesi dei requisiti. A partire dal 2020 ci vorrà un mese in più (60 anni e un mese) per le donne per lasciare il lavoro. I requisiti anagrafici vengono poi incrementati di altri due mesi a partire dal 1° gennaio 2021, altri tre mesi a partire dal 1 gennaio 2022, ancora quattro mesi dal 1 gennaio 2023, altri cinque mesi dal 1 gennaio 2024, sei mesi dal 1 gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1 gennaio 2032.

Stretta in arrivo sulle pensioni più alte con lo stop alla rivalutazione automatica. La misura si applica per il biennio 2012-2013 ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps mentre per quelli compresi tra tre e cinque volte il minimo la rivalutazione automatica è del 45%.

Il taglio della pensione di reversibilità (c.5) riguarderà coloro che sposano un cittadino più anziano di almeno venti anni e il matrimonio abbia una durata inferiore ad un decennio; dal primo gennaio 2012 la pensione di reversibilità è ridotta del 10% nel caso in cui il matrimonio con il pensionato sia stato contratto a età superiore ai 60 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai 20 anni. La norma non si applica in caso di figli minori, studenti o inabili.

I professionisti anziani saranno tenuti a pagare l'iscrizione all'Ordine, sia pure in misura ridotta (50%).

Il Ministero del lavoro, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli altri enti previdenziali, possono stipulare convenzioni per il contrasto all'evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati in loro possesso.

SPESA SCOLASTICA (ART. 19)

L'articolo 19 riorganizza il sistema di valutazione interno dell'organizzazione scolastica (INVALSI, INDIRE). I plessi scolastici potranno riunire i diversi cicli di istruzione e dovranno avere almeno 1.000 studenti (500 nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). Per il prossimo anno scolastico il personale ATA non potrà superare la consistenza numerica del precedente. Introdotto un principio di deroga per il personale di sostegno, qualora siano accertate esigenze non altrimenti risolvibili.

PATTO DI STABILITÀ (ART. 20)

I tagli agli enti locali: 3,2 miliardi nel 2013 e di 6,5 miliardi a partire dal 2014, comprese le regioni a statuto speciale. Confermata la riforma del Patto di stabilità per i Comuni: chi rispetta gli obiettivi di bilancio e ha soldi in avanzo, a differenza di quanto avviene oggi, potrà spenderli; i tagli sono la risultante di quelli già previsti con il Patto introdotto dal decreto-legge n.78 del 2010, che viene esteso oltre il 2013 (a decorrere dal 2012: regioni a statuto ordinario 4.500 milioni; regioni a statuto speciale e le province autonome, 1.000 milioni; le province 500, comuni 2.500 milioni) cui si aggiungono le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro nel 2013 e per 1.600 milioni di decorrenza dal 2014; le regioni a statuto speciale e le province autonome 1.000 milioni nel 2013 e 2.000 milioni a decorrere dal 2014; le province per 400 milioni nel 2013 e per 800 milioni nel 2014; comuni per 1.000 milioni nel 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2014; ulteriori riduzioni sono previste per Sicilia e Sardegna (c.7). Severe sanzioni sono introdotte per i comportamenti elusivi del Patto. Gli amministratori colpevoli pagheranno una sanzione pari a 10 volte l'indennità di carica, mentre per le istituzioni è previsto il recupero delle somme anche a valere sui trasferimenti futuri.

DISPOSIZIONI VARIE (ARTT. 21-22)

L'articolo 21 raccoglie disposizioni diverse che hanno come carattere comune la necessità e l'indifferibilità della spesa per l'anno 2011:

36 milioni sono assegnati alle F.F.A.A. per il controllo del territorio.

314 milioni vanno al **Trasporto pubblico locale** nelle Regioni a statuto ordinario anche per l'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono escluse dal Patto di stabilità e le risorse provengono dal recupero degli aiuti di Stato illegittimamente erogati. Si istituisce presso il Economia un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dal Patto di stabilità.

E' dichiarata la nullità dei contratti di servizio posti in essere dagli enti territoriali, che si configurino come elusivi del Patto. La norma vale per i contratti posti in essere a decorrere dalla vigenza di questo decreto, cioè dal 7 luglio 2011.

È previsto un aumento del canone che le società ferroviarie pagano per poter utilizzare le linee ad alta velocità sopra i 250 chilometri orari. Il provvedimento interessa solo

Trenitalia, al momento unico operatore con i Frecciarossa. Il denaro ottenuto dall'aumento del canone sarà investito per finanziare i treni locali gestiti dal pubblico.

64 milioni annui dell'8 per mille di competenza statale vanno alla gestione dei mezzi della flotta aerea della Protezione civile.

200 milioni sono destinati alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali.

Le Amministrazioni titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato (art. 22) comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO (ART. 23)

E' previsto un aumento delle **aliquote Irap** per banche e assicurazioni: 4,65% per gli istituti di credito e per le altre società finanziarie 5,90% per le assicurazioni.

Si stabilisce un' **imposta addizionale trading finanziario**.

E' prevista una **nuova imposta per chi possiede titoli**. Il bollo che si applica alle comunicazioni relative sui depositi di titoli può salire dal 2013 fino a 380 euro per i depositi il cui valore è superiore a 50mila euro. Si passa da 10 euro mensile a 120 annuale. Dal 2013 poi per gli importi sotto i 50mila euro si va dai 12,50 euro mensile ai 150mila annuali e per quelli sopra i 50mila euro, dai 31,66 mensili ai 380 euro annui. Tutte le precedenti disposizioni si applicano anche al 2011.

Previsto anche un **innalzamento**, già dal 2011, **del bollo auto** pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza oltre i 225. Le maggiori entrate vanno allo Stato.

Il numero di **partita IVA** è revocato d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni.

Modificato il regime di riporto delle perdite.

Il **regime di ammortamento** dei beni gratuitamente devolvibili è ridotta all'1% annuo.

Introdotte nuove disposizioni per il riallineamento dei valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai **marchi d'impresa** e alle altre attività immateriali,

Soppressa la garanzia fideiussoria per liti fiscali oltre i 50.000 euro

Resi più stringenti i controlli sulle imprese finanziarie.

Razionalizzati gli studi di settore (c.28 e succ.) al fine di renderli più aderenti al ciclo economico.

Rinviato al primo ottobre dell'esecutività immediata degli accertamenti fiscali.

Razionalizzati gli adempimenti in materia di noleggio di autoveicoli

Gli **agricoltori in stato di crisi** o insolvenza possono accedere ad accordi di ristrutturazione del debito o a transazione fiscale, ai sensi della legge fallimentare. 980.000 sono le aziende in crisi o indebitate. Di queste, 700.000 sono nel Mezzogiorno. Le garanzie, almeno secondo le indicazioni del Ministro dovrebbero essere fornite dall'Ismea.

Viene istituita **zona franca** il territorio del comune di **Lampedusa**. Per i suoi abitanti gli adempimenti fiscali sono sospesi fino al 30 giugno 2012.

Introdotta la previsione che una quota del 5 per mille finanzia attività di tutela dei beni culturali.

GIOCHI PUBBLICI (ART. 24)

In materia di giochi pubblici, l'articolo 24 stabilisce maggiori e tempestivi controlli da parte dei Monopoli di Stato rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre prevede maggiori sanzioni per il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto, ai quali è vietata, la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali con il trasgressore il quale non potrà partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici anche se risulti condannato con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato. La gara degli apparecchi da intrattenimento - newslot e videolottery - verrà bandita in seguito alla Manovra. Le videolottery nel primo semestre 2011, hanno incassato oltre 1,9 miliardi (il 41% dei 4,6 miliardi di gettito incassati dai giochi): le newslot sopportano un'aliquota più elevata e hanno versato 1,8 miliardi

FREQUENZE RADIOTELEVISIVE (ART. 25)

L'articolo 25 interviene in materia di assegnazioni di frequenze radiotelevisiva. Innanzitutto si stabilisce che in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni. Il governo ha deciso di mettere all'asta le radiofrequenze che si libereranno con il passaggio del digitale terrestre per destinarle alla telefonia mobile. L'asta dovrebbe garantire risorse per 2,4 miliardi. La misura prevede inoltre che il 50% dei maggiori introiti eventuali rispetto ai 2,4 miliardi che si otterranno possano essere destinati al settore.

Si chiarisce che una quota di 240 milioni della gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, è destinata all'emittenza locale. Sulle eventuali controversie in materia di assegnazione di frequenze è stabilita la competenza funzionale del TAR del Lazio.

AGEVOLAZIONI FISCALI (ARTT. 26-27)

Gli articoli 26 e 27 introducono una doppia tassazione agevolata. La prima riguarda gli incentivi erogati in conseguenza di accordi sulla produttività, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo stabilirà il livello del beneficio.

La seconda, nel prevedere la riforma degli attuali regimi forfettari, stabilisce che agli imprenditori con meno di 35 anni e per le prime 5 annualità è concesso il regime dei contribuenti minimi con una imposta forfettaria del 5%.

DISTRIBUZIONE CARBURANTI (ART. 28)

L'articolo 28 si propone di razionalizzare il sistema di distribuzione dei carburanti. Le risorse del Fondo già esistente saranno destinate per il 25% alla chiusura di impianti di soggetti con non più di 10 impianti o di quelli non integrati con il sistema di raffinazione. I comuni dovranno individuare entro 120 gg gli impianti incompatibili con la normativa vigente. Tutti gli impianti dovranno avere il self service e la possibilità di vendere alimenti e bevande, periodici e quotidiani.

COLLOCAMENTO (ART. 29)

Liberalizzazione del collocamento lavoro (possono collocare anche scuole secondarie superiori e università, nonché sindacati, tramite pubblicazione di curriculum su proprio sito istituzionale); l'articolo 29 autorizza quindi gli istituti a far conoscere i migliori studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

BANDA LARGA (ART. 30)

L'articolo 30 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese di settore, predisponga un progetto strategico nel quale sono individuati gli interventi per la realizzazione della banda larga e ultralarga, anche mediante ammodernamento delle infrastrutture esistenti. Le risorse della parte pubblica proverranno dai Fondi strutturali Ue 2007-2013. In tale ambito è prevista l'accelerazione della spesa delle risorse individuate dalla Delibera CIPE 11 gennaio 2011.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (ART. 31)

L'articolo 31 si propone di utilizzare lo strumento dei fondi comuni di investimento per favorire la nascita di imprese innovative. Sono definiti fondi di venture capital (FVC) i fondi armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali in società innovative non quotate nella fase di nascita e crescita. Sono previste agevolazioni fiscali sui proventi. Tra i requisiti di accesso per le aziende da finanziare ci sono: non essere quotate; avere sede nell'Unione europea; essere detenute da persona fisica; essere soggette a imposta sul reddito delle società, essere attive da non più di 36 mesi, avere un fatturato non superiore a 50 milioni.

FONDO INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (ART. 32)

Viene costituito il Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali, dotato di 930 milioni di euro nel 2012 e di un miliardo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e vengono revocati i soldi assegnati dal Cipe a tutto il 2008 alla realizzazione di infrastrutture anche strategiche in relazione alle quali non sia stato ancora:

- pubblicato il relativo bando di gara;
- assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti

Le risorse non utilizzate affluiscono al nuovo Fondo. La gestione sarà nuovamente accentrata e dipenderà maggiormente dal ministero dell'Economia. Il 3% del fondo è assegnato ad interventi a favore dei beni e le attività culturali.

L'articolo 32 inoltre potenzia il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture (16,7 milioni) e destina 6,3 milioni alla ferrovia del Frejus.

Per monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza Stato-Regioni svolgerà ogni 6 mesi una apposita sessione per la

coesione territoriale. La norma costituisce applicazione del decreto legislativo 88 del 2011, adottato nell'ambito del Federalismo fiscale e riguardante le risorse per la rimozione di squilibri economici e sociali. In tale sede i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo.

PATRIMONI IMMOBILIARI (ARTT. 33-34)

Viene costituita una società di gestione e di risparmio destinata a partecipare a fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province, comuni anche in forma consorziata (art. 33) con lo scopo di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare e di ridurre il proprio debito pubblico. Condizione imprescindibile per il conseguimento di tale risultato è che la gestione dei fondi sia produttiva di un reddito tale da permettere una remuneratività dei relativi titoli, superiore o quanto meno pari a quella dei titoli del debito pubblico. L'investimento privato potrà spostarsi gradatamente dal campo dei titoli mobiliari pubblici a quello dei titoli immobiliari che, autofinanziandosi, produrrebbero un alleggerimento dell'onere dei primi.

L'articolo 34 reintroduce l'occupazione temporanea di immobile. L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, anche in assenza di un provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

DISPOSIZIONI VARIE (ART. 35)

L'articolo 35 introduce previsioni diverse:

stabilisce un **fermo pesca** per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante di 45 giorni finanziato con 22 milioni nel 2011, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche,

prevede che le procedure per le installazioni di **impianti radio di trasmissione** e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione di piccole dimensioni e potenza siano soggette a mera comunicazione al comune;

avvia una **sperimentazione** nei comuni di interesse turistico e nelle città d'arte, nei quali **gli esercizi commerciali** non saranno più tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura, la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

consente una più semplice **riconversione delle centrali a olio combustibile** in centrali a carbone prevedendo la soppressione della procedura di comparazione, sotto

il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili

ANAS (ART. 36)

L'articolo 36 dispone il riordino ANAS che sarà divisa in due: una holding e una società per azioni. La Spa sarà controllata da un commissario governativo, mentre la Holding sarà istituita a partire dal primo gennaio del 2012 e nascerà da una costola di Anas Spa. Essa avrà il compito di costituire e avviare partecipazioni all'interno delle società che costruiscono infrastrutture all'estero e dovrà gestire le partecipazioni nelle società che ottengono in concessione la gestione delle autostrade. Azionista della Holding sarà il ministero dell'Economia. Ci sarà anche una Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali: gestirà le concessioni e stabilirà le tariffe, con sede a Roma. Il suo direttore generale e i componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori resteranno in carica tre anni. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas, potrà proporre la programmazione della costruzione di nuove strade statali o autostrade in concessione o in affidamento diretto ad Anas a condizione che non comporti effetti sulla finanza pubblica;

GIUSTIZIA CIVILE (ART. 37)

Per accelerare lo smaltimento dell'arretrato civile è previsto un programma per la **gestione del contenzioso civile pendente**, affidando ai capi degli uffici giudiziari e ai presidenti dei rispettivi consigli dell'Ordine degli avvocati la responsabilità di stendere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma di riduzione della durata dei procedimenti, con indicazione dei criteri di priorità. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, al fine di garantire gli obiettivi di rendimento programmati, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni universitarie, scuole di specializzazione e Consigli degli Ordini forensi per consentire ai soggetti che ne facciano richiesta di intervenire a supporto dei magistrati. Coloro, tra i richiedenti, che saranno valutati «più meritevoli» sulla base di criteri ancora da precisare, potranno infatti assistere e coadiuvare i magistrati nel compimento delle relative attività, lo svolgimento delle quali viene a sostituire ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Si dispone inoltre un **incremento del costo del contributo unificato** previsto per l'iscrizione delle cause a ruolo, secondo una distinta ripartizione in base al valore e alla natura dei processi, con eliminazione delle attuali esenzioni per le controversie in materia di lavoro e famiglia. Il cosiddetto *ticket d'ingresso* aumenta, infatti, per le cause civili, per quelle davanti ai giudici di pace e per i procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre viene per la prima volta introdotto anche per le cause tributarie. Introdotto anche un ticket per azioni giudiziarie attualmente gratuite, come per le cause di separazione e divorzio tra coniugi: 37 euro per la separazione consensuale e per i ricorsi congiunti di divorzio; 85 euro se è richiesto l'intervento del giudice (separazione giudiziale e divorzio contenzioso).

I nuovi importi di contribuzione saranno applicabili con riferimento alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

L'aumento del contributo assolve ad una duplice funzione, almeno nelle intenzioni dei suoi promotori: da un lato quella di fare cassa, nel senso di destinare il maggior gettito proprio agli interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria; dall'altro quella, più specifica, di agire da deterrente per il contenzioso, auspicandosi che l'aumento del costo disincentivi il ricorso al giudice e riduca il numero di nuove cause.

Il maggior gettito derivante dai ticket è attribuito ad un Fondo per interventi straordinari in materia di giustizia civili, amministrativa e tributaria, ivi compresa l'assunzione in deroga di magistrati, personale di magistrature e Avvocati di Stato.

Ridotte le spese per la pubblicazione di sentenze sui giornali

E' prevista inoltre la deroga al divieto di svolgere funzioni requirenti e giudicanti monocratiche, limitata ai magistrati nominati ad agosto del 2010, al fine di coprire le sedi sguarnite.

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE (ART. 38)

L'articolo 38 prevede:

- che i processi previdenziali il cui valore non superino i 500 euro si chiudano in favore del ricorrente;
- che nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
- che i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici si prescrivono in cinque anni;
- che le notifiche all'INPS delle giornate lavorative agricole possono essere effettuate per via telematica.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ART. 39)

Si prevedono norme volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari; ad incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo.

L'articolo 39 dispone inoltre in materia di liti pendenti con il fisco per le quali si dispone definizione agevolata delle. Non dovranno superare i 20 mila euro e dovranno essere pendenti alla data del primo maggio davanti alle commissioni tributarie o ai giudici ordinari; potranno essere chiuse pagando 150 euro se la causa ha un valore non superiore ai 2.000 euro, mentre per gli importi superiori si pagherebbe il 10 per cento delle somme. E' escluso il recupero di aiuti di Stato.